

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI ACERBIS ITALIA S.P.A.

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di acquisto disciplinano il rapporto tra il Fornitore di prodotti, destinatario dell'ordine di acquisto (di seguito il "Fornitore") e Acerbis Italia SpA (di seguito il "Compratore").

A tal fine, il Compratore intende perseguire e salvaguardare i seguenti obiettivi, considerati un fattore essenziale nella scelta di partner e fornitori:

- (i) assicurarsi una fornitura affidabile e tempestiva dei beni e mantenere i prezzi al livello dei migliori prezzi d'acquisto disponibili sul mercato di riferimento per prodotti equivalenti;
- (ii) garantire prodotti della miglior qualità possibile, con riferimento sia alla qualità dei relativi materiali che agli standard di capacità richiesta.

ART 1 OGGETTO

1.1 Il Fornitore si impegna a vendere al Compratore alle seguenti condizioni materie prime, componenti, accessori, utensili, attrezzature e parti di ricambio nonché i prodotti risultanti da attività di lavorazione (di seguito i "Prodotti") in conformità ai separati ordini di acquisto che saranno emessi di volta in volta dal Compratore. Le condizioni allegate a stampa o comunque allegate alle offerte od alle conferme rimesse al Compratore dal Fornitore regoleranno il rapporto contrattuale soltanto in caso di accettazione espressa e scritta da parte del Compratore, dovendosi, in caso contrario, ritenere obbligato il Fornitore all'integrale osservanza delle presenti condizioni. E' espressamente inteso che il Fornitore non può in tutto o in parte modificare o cancellare le presenti condizioni, fatto salvo diverso accordo scritto con il Compratore. Si precisa inoltre che le presenti condizioni generali prevalgono su eventuali condizioni generali di vendita predisposte unilateralmente dal Fornitore.

La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte del Compratore.

ART. 2 TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

2.1 Gli ordini del Compratore debbono pervenire al Fornitore esclusivamente in forma scritta e inviati con qualsiasi mezzo o strumento (es. corriere, posta, mail, fax, ecc.) atto ad esplicitare inequivocabilmente la volontà del Compratore di acquistare i Prodotti. Gli ordini devono essere sottoscritti da rappresentanti del Compratore.

2.2 Il Fornitore accetta sin d'ora la forma e le modalità individuate dal Compratore per la trasmissione degli ordini.

2.3 Ogni modifica successiva all'emissione dell'ordine che comporti variazioni di qualsiasi tipo all'ordine stesso si intende valida ed efficace soltanto se comunicata ed approvata dal Compratore in forma scritta.

2.4 Resta inteso tra le Parti che l'ordine si intenderà accettato nel caso in cui il Fornitore non comunichi per iscritto al Compratore la mancata accettazione dello stesso entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio dello stesso, utilizzando le stesse forme di comunicazione di cui al punto 2.1.

2.5 Il Compratore si riserva la facoltà ai sensi e per gli effetti dell' art.1373 Codice Civile, di recedere dall' Ordine di acquisto in ogni momento a mezzo raccomandata AR o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica. In tal caso il Compratore riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della Fornitura o di quella parte realizzata sino alla data del recesso, un importo pari al valore della prestazione eseguita.

ART. 3 ESECUZIONE DEGLI ORDINI O DEL CONTRATTO

3.1 Il Fornitore deve eseguire l'ordine nel puntuale rispetto dei termini concordati con il Compratore e riportati nell'ordine medesimo (es. quantitativi, tempi di consegna, standard qualitativi, termini e modalità di fatturazione, documentazione, obblighi accessori, ecc.). In caso di mancato rispetto dei termini essenziali convenuti nell'ordine, il Compratore può procedere alla risoluzione dell'ordine fermo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti. Durante l' esecuzione della fornitura, il Compratore potrà modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e /o la forma dei Prodotti,; tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Qualora dette modifiche comportino un incremento o riduzione dei costi del Fornitore o un potenziale ritardo di consegna, il Fornitore dovrà informarne entro 3 giorni lavorativi il Compratore e le parti concorderanno per iscritto i termini e condizioni in base ai quali eseguire ogni modifica richiesta.

3.2 In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne rispetto alla data indicata nell'ordine, il Compratore avrà la facoltà di:

a) annullare l'ordine salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti; ovvero

b) accettare la consegna ritardata con addebito automatico di una penale pari all'1% (uno per cento) al giorno del valore dei Prodotti la cui consegna è stata ritardata, salvo il risarcimento del maggior diretto ed indiretto. Il pagamento delle penali da parte del Fornitore non limita il diritto del Compratore di richiedere il risarcimento per il maggior diretto ed indiretto subito. E' peraltro sempre fermo il diritto alla risoluzione dell'ordine in qualsiasi momento; ovvero

c) acquistare i prodotti oggetto della fornitura presso altri fornitori, addebitando al Fornitore i maggiori costi sostenuti;

3.3 Il Fornitore non potrà in nessun caso sospendere o ritardare le consegne in caso di ritardo nei pagamenti o nel caso di controversie, reclami o denuncia.

3.4 Il Compratore ha diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della Fornitura, sia nel corso della lavorazione, sia successivamente all'approntamento della merce. A tal fine gli ispettori incaricati dal Compratore avranno diritto di accedere, previo preavviso, in orari lavorativi negli stabilimenti del Fornitore impegnandosi a mantenere riservata qualsivoglia informazioni assunta. Qualora il Compratore constati che l'esecuzione della Fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto, il Compratore può fissare un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario entro il quale il Fornitore è

tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Compratore ha il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente l'ordine e provvedere al completamento dello stesso con mezzi e nelle forme adeguate, salvo, in ogni caso, il diritto dell' Acquirente al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti. E' fatto salvo in tal caso il diritto del Compratore di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile. Le ispezioni o i controlli e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali.

ART. 4 ATTIVITA' DI LAVORAZIONE

4.1 Qualora il Fornitore, ai sensi di quanto previsto nell'Ordine, fornisca al Compratore prestazioni o servizi necessari al processo produttivo del Compratore eseguiti dal Fornitore su materie prime e/o semilavorati forniti dal Compratore (d'ora innanzi **Attività di Lavorazione**), troveranno applicazione anche le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo :

4.2 Il Compratore consegnerà le materie prime e/o semilavorati ("Materiali") a sue spese presso il Fornitore affinché questi effettui le richieste Attività di Lavorazione conformemente a quanto previsto dai relativi Ordine Fornitore e Contratto Fornitore.

4.3 Al ricevimento dei Materiali e prima di eseguire le Attività di Lavorazione, il Fornitore avrà l'obbligo di controllare i materiali e dovrà comunicare al compratore per iscritto eventuali difformità entro 3 (tre) giorni dalla consegna.

4.4 Ai sensi dell'articolo 4.3, il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi non conformità e/o scarto di Prodotti che possano derivare dalle Attività di Lavorazione, salvo che il Fornitore non provi il contrario.

4.5 Nell'eventualità di cui all'articolo 4.4, il Fornitore dovrà risarcire al Compratore il valore dei Materiali, mentre nulla sarà dovuto per le Attività di Lavorazione che hanno prodotto la non conformità e/o lo scarto dei Prodotti.

4.6 I Prodotti derivanti dalle Attività di Lavorazione devono essere consegnati al Compratore DDP Reso Sdoganato fabbrica Compratore Incoterms 2014, restando inteso che il Fornitore dovrà restituire al Compratore anche i Prodotti non conformi e/o di scarto adeguatamente identificati come tali.

4.7 Previa comunicazione scritta, il Compratore eseguirà e/o chiederà di eseguire al Fornitore un inventario dei materiali e dei Prodotti immagazzinati presso il Fornitore medesimo.

4.8 Il Fornitore dovrà risarcire e tenere il Compratore indenne da qualsiasi responsabilità in cui il Compratore possa incorrere nei confronti del Fornitore e/o dipendenti del Fornitore ai sensi delle norme specifiche del diritto vigente e dovrà fornire al Compratore la relativa documentazione e i certificati necessari.

4.9 Tutte le altre disposizioni di cui alle presenti CGA, inclusi gli Allegati, disciplinano l'esecuzione delle Attività di Lavorazione, ove applicabili e purché non in contrasto con l'articolo 4.

ART. 5 PREZZI DI ACQUISTO

I prezzi pattuiti e riportati nell'ordine sono comprensivi dell'imballo, del trasporto, dell'assicurazione e di ogni altra tassa o spesa accessoria. I prezzi sono da intendersi fissi e imm modificabili.

ART. 6 IMBALLI

6.1 I Prodotti forniti al Compratore verranno imballati a cura e spese del Fornitore, in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto consegnato ed alle modalità di trasporto.

6.2 Il Fornitore sarà responsabile di eventuali danni che dovessero risultare da imballaggi inadeguati e i costi relativi alla restituzione dei Prodotti per inidoneità degli imballi o del contenuto saranno a suo carico.

ART. 7 CONSEGNE E PASSAGGIO DEI RISCHI

7.1 La consegna dei Prodotti, se non altrimenti concordato esplicitamente tra il Fornitore e il Compratore nell'ordine, sarà effettuata a spese del Fornitore e sarà soggetta alla disciplina DDP Reso Sdoganato stabilimento Compratore ex Incoterms 2014. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia al Compratore, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Prodotti tempestivamente e con la qualità richiesta. Resta in tal caso fermo il diritto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

7.2 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno ai Prodotti fino a che questi siano ricevuti dal Compratore, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato nell'ordine. Il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce trasportata, provvedendo a trasmettere copia dei relativi documenti di viaggio al Compratore. In caso di particolari necessità/rischi nelle spedizioni dovute alle caratteristiche della merce trasportata, il Fornitore si impegna a stipulare, dietro richiesta del Compratore, le necessarie assicurazioni integrative al fine di garantire la consegna e l'integrità dei Prodotti. Il relativo costo e le modalità saranno definite e concordate di volta in volta tra le parti.

Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore saranno addebitate allo stesso.

7.3 I termini di consegna si considerano tassativi per il Fornitore. L'adempimento puntuale alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte del Compratore dei Prodotti. Con la consegna presso gli stabilimenti indicati dal Compratore, si produrrà il trasferimento in capo al Compratore della proprietà, del possesso e della responsabilità per i rischi relativi e conseguenti.

Entro 3 (tre) giorni dalla prevista spedizione, il Fornitore dovrà anticipare all'Ufficio Spedizioni del Compratore, via email, il dettaglio dei colli (Packing list) che dovrà riportare numero, data dell'ordine a cui la spedizione si riferisce, dovrà, inoltre, dettagliare codice, qualità, quantità, peso dei beni, marche e numero



e tipo di imballo. Ogni spedizione sarà accompagnata dai relativi documenti di trasporto, dai quali, oltre alle indicazioni di legge dovranno apparire i seguenti elementi:

- alias del codice prodotto del Compratore;
- codice nomenclatura combinata;
-

7.4 L'avvenuta presa in consegna di Prodotti dovrà essere attestata dalla sottoscrizione del documento di trasporto, presso i locali del Compratore o, in subordine, in differenti luoghi concordati per iscritto. L'avvenuta presa in consegna di Prodotti non potrà essere invocata a pregiudizio dei diritti del Compratore.

7.5 Fatto salvo quanto previsto all'art. 7.2, se, per circostanze al di fuori del controllo del Compratore, quali a titolo esemplificativo cause di forza maggiore o eventi inerenti l'attività commerciale del Compratore, fosse impossibile o comunque gravemente difficoltoso procedere alla presa in consegna dei Prodotti, il Compratore avrà il diritto di ritardare la presa in consegna per tutto il tempo in cui sussisteranno dette circostanze.

7.6 La consegna dei Prodotti in anticipo rispetto alla data stabilita nell'ordine, darà facoltà al Compratore di respingere i Prodotti con tutte le eventuali spese conseguenti a carico del Fornitore. L'accettazione di una consegna di beni tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte del Compratore alla richiesta di risarcimento di danni.

7.7 Dove prevista e concordata nell'ordine è ammessa la consegna parziale dei Prodotti.

7.8 Solo il Fornitore sarà responsabile dell'esatta corrispondenza tra la quantità di Prodotti dichiarati e la quantità effettivamente consegnata, nonché della qualità e conformità dei Prodotti e dei Ricambi.

7.8 I termini di consegna possono essere prorogati in caso di eventi di forza maggiore (per es. terremoti, incendi, alluvioni) che impediscano realmente l'esecuzione dell'Ordine di acquisto. Il Fornitore dovrà informare immediatamente il Compratore della causa di forza maggiore. Qualora detto evento determini un ritardo nelle consegne superiore a 60 (sessanta) giorni il Compratore avrà il diritto di risolvere l'Ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di raccomandata a.r. o comunicazione a mezzo posta elettronica al Fornitore.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 La fatturazione dei Prodotti consegnati dovrà essere effettuata secondo i termini di pagamento convenuti nell'ordine.

Le fatture dovranno contenere precisi riferimenti all'ordine ed ai documenti di trasporto ed essere inviate presso la sede del Compratore ed, in ogni caso, non potranno essere antecedenti alla data di consegna dei Prodotti.

In particolare la fattura dovrà contenere i seguenti elementi:

- alias del codice prodotto del Compratore;

- codice nomenclatura combinata;

-

-

8.2 I pagamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni dei singoli ordini; resta comunque inteso che i crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Compratore non potranno essere oggetto di cessione o di delegazione di pagamento senza il preventivo consenso scritto del Compratore.

8.3 L'avvenuto pagamento di una fattura non potrà essere invocata a pregiudizio dei diritti del Compratore.

8.4 Nel caso fosse autorizzato un anticipo all'ordine, il Fornitore emetterà a favore del Compratore, una Fideiussione bancaria, a prima richiesta, a garanzia dell'importo anticipato. La suddetta garanzia scadrà e sarà interamente svincolata soltanto quando tutti obblighi contrattuali del Fornitore saranno stati soddisfatti.

8.5 In applicazione dell'art. 5 co. 1 parte seconda del Decreto Legislativo 231/02, così come sostituito dal D.lgs. 9.9.2012 n. 192, in difetto di pagamento per causa imputabile al Compratore matureranno a favore del Fornitore, subordinatamente e con decorrenza da apposita richiesta scritta anteriore rispetto al tardivo pagamento, interessi di mora in misura pari al 4% annuo.

ART. 9 GARANZIA, RICAMBI E RECLAMO

9.1 Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dei Prodotti prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura.

9.2 E' espressamente inteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per il Compratore per denunciare i vizi al Fornitore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione previsto dalla legge Italiana. Il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo del Compratore nella denuncia dei vizi. Ancora le Parti convengono che il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti decorre dalla consegna del prodotto (passaggio del rischio).

9.3 Resta inteso che, in presenza di carenze, difformità o vizi dei Prodotti o dei ricambi il Compratore avrà diritto a:

- richiedere al Fornitore, con l'apertura di una non conformità dal costo di euro 75/00, la pronta eliminazione dei difetti e/o la sostituzione gratuita dei Prodotti o dei ricambi;

- in difetto di immediato intervento del Fornitore e in ogni caso qualora il Compratore lo ritenga opportuno, in relazione alle proprie esigenze commerciali, procedere direttamente o attraverso terzi incaricati, alla riparazione, rilavorazione e/o adeguamento dei Prodotti o dei ricambi; in questa ipotesi, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni ulteriori, il Compratore addebiterà l'importo di € 45/00 l'ora al Fornitore per

il tempo impiegato dal proprio personale per la selezione dei Prodotti difettosi e le successive attività di riparazione, rilavorazione o adeguamento. Al Fornitore verrà altresì addebitato il costo dei materiali o prodotti eventualmente impiegati per tali operazioni e questo importo potrà venire aggiornato in base ad eventuali incrementi di costo concordati;

- annullare o sospendere gli eventuali ed ulteriori ordini in corso senza che al Fornitore sia riconosciuto alcun danno;

- ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti, gli eventuali costi, oneri, spese sopportate o da sopportare e/o addebitate o addebitabili, al Compratore a qualsiasi titolo;

Resta inteso che qualora il Compratore contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, il Compratore potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la regolarità delle forniture, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dal Compratore interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato. Il Compratore potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento dei danni diretti ed indiretti con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito del Compratore non è certo, liquido ed esigibile.

9.4 Salvo che il Fornitore garantisca il buon funzionamento del proprio Prodotto per un termine ulteriore, il Fornitore deve garantire il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla consegna del Prodotto all'utilizzatore finale.

9.5 Il Fornitore si impegna a fornire al Compratore tutte le parti di ricambio necessarie per i Prodotti acquistati; detto obbligo dovrà continuare per 10 (dieci) anni dalla data in cui la produzione in serie dei Prodotti cui i ricambi sono destinati è terminata, prendendo come riferimento la data dell'ultima fattura.

I prezzi dei ricambi dovranno essere equivalenti a quelli concordati negli ordini di acquisto del Prodotto a cui il ricambio si riferisce.

La garanzia per i ricambi sarà di 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna all'utilizzatore finale.

9.6 Le limitazioni di durata della garanzia non opereranno nel caso di difetti che comportino un rischio per la sicurezza di persone o cose.

9.7 Il Fornitore ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, darà al Compratore piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

ART. 10 RESPONSABILITA' PER DIFETTI DI PRODUZIONE

10.1 Il Fornitore si impegna a rispettare gli standard qualitativi forniti dal Compratore in merito alla realizzazione dei Prodotti. Al verificarsi di un qualsiasi problema riscontrato sui Prodotti del Fornitore che comportino un rischio per la sicurezza di persone o cose, l'azione sul mercato e quindi anche l'eventuale

campagna di richiamo, potrà essere deliberata direttamente dal Compratore salvo l'addebito al Fornitore dei relativi costi.

Il Fornitore, in tale ipotesi, non potrà invocare i limiti di durata della garanzia o la cessazione del contratto per escludere o limitare la propria responsabilità.

Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno in vigore per 10 (dieci) anni dalla cessazione della commercializzazione del Prodotto.

ART 11 REGOLE DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE

11.1 Il Fornitore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle leggi vigenti nel settore in cui opera ed in particolare dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231, astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato previste nel decreto medesimo. Resta inteso che l'inosservanza da parte del Fornitore dei precetti di cui al D.lgs. n. 231/01 ivi inclusa la commissione dei reati presupposto e/o la mancata predisposizione di procedure interne volte ad evitare la loro commissione, potrà essere considerato dal Compratore un inadempimento grave e motivo di annullamento degli ordini e risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c..

11.2 Il Fornitore dichiara di adempiere e di osservare tutti i precetti, nessuno escluso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti nel Decreto Legislativo n° 81/2008.

11.3 Il Fornitore dichiara di attenersi e rispettare rigorosamente al codice di condotta in materia di ambiente, salute e sicurezza predisposto dal Compratore accettandone tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

11.4 Nell'esercizio dei suoi diritti e per assolvere i propri obblighi derivanti dal presente contratto, il Fornitore si impegna nei confronti del Compratore a: (i) rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, compresi quelli legati alla lotta alla corruzione; (ii) essere coerente con gli standard del settore di riferimento e in cui opera.

11.5 La violazione da parte del Fornitore di qualsiasi disposizione della presente sezione viene considerata una violazione sostanziale del presente contratto, e l'Acquirente ha il diritto di risolverlo immediatamente.

ART. 12 PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

12.1 Tutte le informazioni, standard tecnici, specifiche e procedure fornite dal Compratore sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo.

Nessuna licenza di marchio, o di sfruttamento di brevetto, né di altri diritti di proprietà industriale od intellettuale, inerenti alle specifiche tecniche e al *know how* fornito, è concessa dal Compratore al Fornitore.

Il Fornitore sarà tenuto alla massima segretezza.

12.2 Il Fornitore è tenuto a restituire tempestivamente al Compratore, all'atto della cessazione del rapporto o al termine dell'esecuzione della prestazione, tutte le informazioni, i documenti, le specifiche di proprietà del Compratore

12.3 Resta inteso fra le Parti che il Compratore è unico ed esclusivo titolare e beneficiario dei diritti connessi allo sfruttamento ed all'utilizzo dei risultati (tangibili e non), delle invenzioni e innovazioni eventualmente derivanti o associate all'esecuzione della prestazione di cui al presente Contratto, intendendosi il corrispettivo convenuto comprendere anche la cessione di tali diritti.

Il Fornitore si impegna inoltre a mantenere il Compratore indenne da qualsiasi contestazione eventualmente derivante da violazioni degli altrui diritti di proprietà industriale o intellettuale riconducibili ai prodotti oggetto della fornitura o ai relativi procedimenti di fabbricazione

12.4 Il Fornitore, per quanto di propria competenza e responsabilità, garantisce al Compratore che l'utilizzo, lo sfruttamento a qualsiasi titolo e la rivendita di quanto acquisito nell'ambito del rapporto di acquisto non comporta la violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terze parti; in caso di contestazioni o controversie, il Fornitore deve tenere indenne e manlevare il Compratore da qualsiasi responsabilità o conseguenza negativa al riguardo.

12.5 Il Fornitore pagherà al Compratore una penale pari ad € ?????????? in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui al presente Contratto ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt.621-622-623 C.P.

ART 13 ATTREZZATURE E ESCLUSIVA

13.1 Le eventuali attrezzature realizzate dal Fornitore per la produzione dei Prodotti, o messe a disposizione del Compratore, dovranno essere utilizzate dal Fornitore solo ed esclusivamente in favore del Compratore. L'eventuale utilizzo in favore di terze parti dovrà essere soggetto al preventivo consenso scritto da parte del Compratore, e in difetto il Compratore avrà il diritto annullare gli ordini eventualmente già trasmessi ed il Fornitore dovrà pagare una penale pari ad al 100% del valore degli ordini annullati, fermo il maggior danno .

13.2 Le attrezzature del Compratore messe a disposizione del Fornitore, rimangono di proprietà esclusiva del Compratore o dei suoi clienti ; il Fornitore dovrà opportunamente contrassegnarle e resterà quindi responsabile nel caso di perdita, danneggiamento o distruzione di tali attrezzature e potrà, dietro richiesta specifica del Compratore, provvedere ad adeguata copertura assicurativa per le medesime, impegnandosi nel contempo a non trasferirle al di fuori dei propri stabilimenti, a consentire agli incaricati del Compratore di controllare, durante il normale orario di lavoro, il loro stato ed a conformarsi alle istruzioni del Compratore in merito alla loro riconsegna, eventuale rottamazione o conservazione; sarà comunque tenuto alla loro custodia ed utilizzo con la massima cura e provvedere, proprie spese alla manutenzione ordinaria.

13.3 Al termine dei rapporti tra il Compratore ed il Fornitore il Fornitore si impegna a seguito di semplice richiesta del Compratore a restituire le attrezzature o a trasferire a titolo gratuito la proprietà delle stesse o a provvedere a proprie spese alla demolizione certificata

13.4 Il Fornitore non cederà a terzi a nessun titolo, né costituirà garanzie sui beni di proprietà del Compratore che si trovino per qualsiasi ragione nella sua disponibilità. Il Fornitore impedirà con adeguati mezzi legali ogni tentativo di agire sui beni di proprietà del Compratore e ne darà immediata comunicazione allo stesso qualora si verificassero tali tentativi.

ART. 14 ASSICURAZIONI

14.1 Il Fornitore sarà tenuto a tutelare, risarcire e tenere indenne il Compratore da qualsiasi diretto ed indiretto, reclamo, responsabilità e/o spesa (ivi comprese le spese legali) derivante o risultate in qualsiasi modo da difetti della merce consegnata. Il Fornitore dovrà aver sottoscritto idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dal prodotto, e si assume a proprio carico l'onere di stipulare e mantenere idonee polizze assicurative a copertura dei rischi assunti e dei potenziali danni arrecabili con l'esecuzione del presente contratto per un importo non inferiore ad € 7.500.000,00 (settemilioni cinquecentomila/00 euro) di cui € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00 euro) a copertura dei danni derivanti di eventuali campagne di richiamo dei Prodotti.

ART. 15 ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

15.1 Il Compratore si riserva, il diritto di risolvere eventuali ordini già emessi e chiedere il risarcimento dei danni qualora si verificchino le seguenti condizioni:

- L'insorgere di gravi situazioni di difficoltà finanziaria, l'avvio di procedure concorsuali, la modifica della rappresentanza e della compagine societaria e qualsiasi altra situazione che possa incidere negativamente sulla relazione in corso, anche sotto un profilo etico, e sulla capacità di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni da parte del Fornitore può costituire valido e giustificato motivo per la risoluzione ad opera del Compratore del presente contratto.
- Il Fornitore non adempia agli obblighi previsti agli articoli 3 (esecuzione degli ordini o del contratto), 9 (garanzie, ricambi e reclamo), 12 (proprietà industriale ed intellettuale), 13 (Attrezzature-esclusiva), 14 (assicurazioni), 16 (adeguamenti tecnici e normativi), 17 (divieto di cessione), 20 (riservatezza).

ART. 16 ADEGUAMENTI TECNICI E NORMATIVI

16.1 Il Fornitore si impegna a mettere in atto le azioni e le iniziative che si rendessero eventualmente necessarie per adeguare la propria produzione alle esigenze imposte dal progresso e dalla tecnologia, dallo stato dell'arte e dalle nuove conoscenze tecniche o da altre situazioni che, se non tenute in debita considerazione, siano in grado di incidere negativamente sulla capacità del Fornitore di adempiere correttamente e compiutamente alle proprie obbligazioni. Il Fornitore si impegna altresì a conformare immediatamente la propria offerta agli standard ed alle prescrizioni imposte da nuove disposizioni normative.

16.2 Il mancato adeguamento da parte del Fornitore, che comporti in concreto conseguenze negative o danni per il Compratore, può costituire causa di risoluzione immediata del presente contratto o dell'ordine emesso da Compratore.

16.3 Gli standard qualitativi richiesti dal Compratore non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di informare il Compratore se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della fornitura siano necessari o appropriati. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta del Compratore non potranno comunque essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO

I singoli ordini non potranno in alcun modo essere ceduti o conferiti a terzi da ciascuna delle parti, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto dell'altra parte.

ART. 18 MODIFICHE

Qualsiasi modifica, deroga o eccezione a quanto previsto nel presente contratto deve essere espressamente convenuta per iscritto tra le Parti.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Il Compratore e il Fornitore si impegnano fare quanto possibile per risolvere in via amichevole e secondo criteri di lealtà, correttezza e buona fede le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto. Qualora non venga raggiunto un accordo per la risoluzione delle controversie sorte in relazione all'applicazione e all'interpretazione del presente documento, la risoluzione delle stesse viene devoluta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del foro di Bergamo.

ART. 20 RISERVATEZZA

20.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni ed i documenti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito e nell'esecuzione del rapporto di acquisto. Tale obbligo deve intendersi esteso anche ai rappresentanti, ai preposti, agli ausiliari, ai consulenti ed ai terzi di cui le Parti si avvalgano per l'esecuzione della prestazione.

20.2 Tale impegno sarà valido oltre che in costanza di rapporto contrattuale, anche per i cinque (5) anni successivi dalla conclusione del rapporto, per qualsiasi ragione avvenuta.

ART. 21 PRIVACY

Ai sensi del Dlgs. 196/2003, Compratore informa il Fornitore che: a) i suoi dati sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, nostri operatori, consulenti esterni, etc.) nel rispetto della normativa sopra richiamata, per l'esecuzione del contratto tra noi esistente; b) ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. stesso.

ART. 22 RINUNCIA

La mancata rivendicazione da parte dell'Acquirente del rispetto dei termini o delle condizioni previsti nel presente o dell'esercizio di eventuali diritti o privilegi oppure la rinuncia del Compratore in caso di



violazione ai sensi del presente non costituisce rinuncia ad altri termini, condizioni o privilegi di tipo simile o analogo

Albino, 1 marzo 2016

Acerbis Italia Spa

Il Fornitore

Ai sensi e nel rispetto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di aver prese specifica visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:

art.2.4 Accettazione tacita ordine; art 2.5 Recesso; art. 3.2 ritardo consegna; art. 3.4 Ispezioni; art 9 Garanzia – ricambi – reclamo; art 13.1 penale attrezzature; art 15.1 annullamento ordini; art 19 Legge applicabile e Foro competente

Il Fornitore
